



Accordo tra Enti di ricerca e la Banca d'Italia per disciplinare l'accesso tramite labBI di ricercatori ai microdati bancari armonizzati nell'ambito del Sistema Europeo delle banche centrali (Reg. 2533/1998)



ATTENZIONE: NON COMPILARE QUESTO FACSIMILE

Indicazioni per procedere alla sottoscrizione dell'accordo:

1. L'Ente dovrà inviare alla Banca d'Italia un'email all'indirizzo ricerca.microdati@bancaditalia.it comunicando i seguenti dati:
 - Nome dell'Ente
 - Indirizzo completo dell'Ente
 - Codice Fiscale dell'Ente
 - Nome e ruolo del rappresentante dell'Ente
 - PEC dell'Ente
2. La Banca d'Italia restituirà via email (non PEC) l'accordo da firmare, già debitamente compilato ma non firmato.
3. L'Ente dovrà far firmare al proprio rappresentante l'accordo ricevuto via email, preferibilmente con firma elettronica qualificata.
4. L'Ente dovrà inviare l'accordo firmato alla Banca d'Italia, esclusivamente via PEC, all'indirizzo PEC ast@pec.bancaditalia.it.
5. L'Ente dovrà inviare con la stessa PEC anche un documento d'identità del proprio rappresentate, nel solo caso di firma autografa.
6. La Banca d'Italia invierà all'Ente, via PEC, la versione finale dell'accordo, controfirmato con firma elettronica qualificata dal Capo o Vice Capo del Dipartimento Economia e statistica.
7. Dal momento della ricezione della PEC da parte dell'Ente, l'accordo sarà valido per cinque anni.

Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo ricerca.microdati@bancaditalia.it.

Accordo tra l'Ente di ricerca¹ e la Banca d'Italia

per disciplinare l'accesso di ricercatori ai microdati bancari armonizzati nell'ambito del Sistema Europeo delle banche centrali (Reg. 2533/1998),

L'Ente (di seguito anche l'**Ente**), con sede in,
Via, C.F., nella persona del Prof./Dott.
....., in qualità di, domiciliato per la carica
presso la sede sopra indicata
e

la Banca d'Italia (di seguito anche la **Banca**), con sede in Roma, Via Nazionale, n.91, C.F. 00997670583,
nella persona del Dott., in qualità di del Dipartimento
Economia e statistica, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

di seguito indicati anche come "le Parti" ovvero "gli Istituti"

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, in deroga al divieto di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse dall'esercizio dei compiti del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), le banche centrali nazionali possono consentire l'accesso da parte degli istituti di ricerca scientifica alle informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta;
- b) l'art. 4 dell'Atto di indirizzo della Banca Centrale Europea del 22 dicembre 1998 (ECB/1998/NP28), che ha definito gli standard comuni del SEBC per la protezione dei dati riservati dispone che, in caso di accesso da parte di terzi a dati riservati, debba essere assicurato il rispetto da parte dei terzi dei presidi di sicurezza previsti dal Regolamento e dallo stesso Indirizzo;
- c) la Banca d'Italia intende rendere disponibili all'interno dei propri uffici attraverso la Divisione Research Data Center e Sperimentazioni del Servizio Analisi statistiche (Dipartimento Economia e statistica) i microdati bancari originanti dalle segnalazioni statistiche armonizzate a livello SEBC soggetti al regime di riservatezza di cui ai punti a) e b) (di seguito indicati come "microdati bancari" o "microdati");
- d) la Banca d'Italia ha realizzato una infrastruttura informatica idonea a garantire la riservatezza dei dati e dei risultati delle elaborazioni statistiche condotte dai ricercatori.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

¹ L'ente di ricerca deve appartenere all'elenco degli [enti di ricerca formalmente riconosciuti da Eurostat](#).

Art.1
(Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare gli obblighi inerenti all'utilizzo da parte dell'Ente e/o di suoi ricercatori, a fini di ricerca, dei microdati bancari, resi disponibili dalla Banca attraverso il laboratorio fisico labBI, sito in via Nazionale n. 187. LabBI è un luogo controllato, al quale ricercatori autorizzati possono accedere per effettuare analisi statistiche sui microdati riservati privi di identificativo diretto, ai quali non sono stati applicati ulteriori metodi di anonimizzazione. La riservatezza è garantita dal controllo sia dell'ambiente di lavoro sia dei risultati delle analisi condotte dagli utenti, che non devono consentire di risalire in alcun modo all'ente segnalante.

Art.2
(Requisiti di accesso ed obblighi del ricercatore)

1. Il ricercatore, che effettua la richiesta per accedere ai microdati bancari in labBI per conto dell'Ente, dovrà intrattenere con l'Ente un rapporto contrattuale, o comunque un rapporto formalizzato. In particolare, il ricercatore deve ricoprire la posizione di professore (universitario - ordinario, associato, aggregato o a contratto), ricercatore (studente di post-dottorato, dottorando, assegnista di ricerca) o figura assimilabile, dipendente dell'Ente.
2. Il ricercatore dovrà attenersi al rispetto delle regole per l'utilizzo e l'elaborazione dei dati dettate dalla Banca d'Italia ed in particolare dovrà:
 - a. rispettare le regole per l'utilizzo della postazione affisse all'interno del locale;
 - b. astenersi dal prelevare i dati elementari, le loro copie, anche parziali, o i risultati intermedi della loro elaborazione;
 - c. non effettuare qualsivoglia tentativo di identificazione dei soggetti segnalanti e non utilizzare all'interno di labBI dati o materiale di qualsivoglia natura atti ad agevolare detta attività di identificazione;
 - d. presentare agli incaricati della Banca addetti al Laboratorio il risultato finale e completo dell'analisi dei dati elementari (output) e delle elaborazioni effettuate per il controllo di anonimato dei soggetti segnalanti, ai fini del rilascio dell'output;
 - e. impegnarsi a utilizzare i dati elementari forniti dalla Banca per le sole finalità del progetto di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
 - f. assicurare che in tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando in tutto o in parte i dati messi a disposizione dalla Banca, sia citata la fonte e sia precisato che la responsabilità per le conclusioni derivate dall'analisi è da attribuirsi esclusivamente all'/agli autore/i;
 - g. fornire alla Banca d'Italia i riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i microdati.
3. Ai fini dell'accesso, Il ricercatore è tenuto a sottoscrivere un modulo contenente l'indicazione della propria qualifica, il riferimento al progetto di ricerca, l'accettazione dei termini e condizioni di utilizzo dei microdati indicati al precedente comma 2 e degli effetti delle violazioni di cui al successivo articolo 4.

Art. 3
(Obblighi dell'Ente)

1. L'Ente effettua, attraverso le figure individuate nell'ambito del proprio ordinamento, una valutazione di pertinenza e necessità dell'accesso ai microdati bancari per ciascun progetto di ricerca.
2. L'Ente si impegna a vigilare, nelle forme che riterrà opportune, sul rispetto da parte del ricercatore degli obblighi di cui al precedente articolo, e a tenere conto delle eventuali segnalazioni della Banca di cui all'articolo successivo.

Art. 4
(Violazioni)

1. Fermi restando, ove ne sussistano i presupposti, la segnalazione all'autorità giudiziaria e il diritto della Banca di agire per il risarcimento del danno, eventuali violazioni degli obblighi riportati nell'art. 2 da parte del ricercatore, accertate dalla Divisione Research Data Center e sperimentazioni comporteranno a suo carico, a giudizio insindacabile della Banca, l'impossibilità di accedere nei successivi tre anni a tutti i microdati resi disponibili dalla Banca.
2. La Banca segnalerà all'Ente la violazione da parte del ricercatore degli impegni di cui all'art.2 assunti dal ricercatore con la sottoscrizione del modulo di accesso ai dati.

Art.5
(Obblighi della Banca d'Italia)

1. Qualora concordi con la valutazione dell'Ente di cui all'art. 3 comma 1, la Banca mette a disposizione del ricercatore i microdati bancari in labBI. La Banca fornisce al ricercatore una postazione e le credenziali per accedere ai microdati richiesti. terminate le elaborazioni, l'output prodotto viene controllato dalla Banca al fine di verificare che esso non consenta in alcun modo l'identificazione dei soggetti segnalanti.
2. La Banca pubblica, con il consenso dell'Ente, il nome dell'Ente fra istituzioni che hanno aderito al presente accordo, al fine di agevolare la richiesta di accesso ai dati da parte dei ricercatori.

Art. 6
(Regime dei risultati delle elaborazioni)

1. Tutti i risultati delle elaborazioni condotte dai ricercatori saranno di proprietà esclusiva degli stessi.

Art.7
(Copertura assicurativa)

1. L'Ente provvederà alle coperture di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, accederà a LabBI.

Art.8

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. La Banca si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione alle modalità di accesso e fruizione dei servizi oggetto del presente accordo.

Art.9

(Durata dell'Accordo e facoltà di recesso)

1. Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi prima della scadenza.
2. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art.10

(Oneri e spese)

1. Il presente accordo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti.
2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.
3. Il presente accordo sconta l'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta dalla Banca d'Italia mediante apposizione del contrassegno telematico n. del su un esemplare cartaceo dell'atto, conservato agli atti della Banca d'Italia.

Art.11

(Foro competente)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per l'Ente

Il Rappresentante dell'Ente

Per la Banca d'Italia

Il Capo del Dipartimento
Economia e statistica o il vice